



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 1
Ancona	Data:	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 163/AFP DEL 09/05/2011**

Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Bando a condizione e presentazione delle domande di aiuto misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2011;

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di approvare ed emanare il bando a condizione per l'annualità 2011, in attuazione alla DGR n. 558 del 19 Aprile 2011, per la misura 2.1.1. "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" interventi disaggregati del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche come riportato nell'allegato "A" e i modelli di cui all'allegato "B" al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di destinare all'attivazione del bando per la Misura 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" la somma di €. 4.000.000,00;
- che le disposizioni attuative del bando sono quelle stabilite ai paragrafi 4.1 della DGR n. 558 del 19 aprile 2011;
- di stabilire che i richiedenti devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze delle mancate approvazioni, per le parti seguenti:
 - I nuovi limiti di calcolo della digressività degli aiuti;
 - Il nuovo carico di bestiame minimo;
 - La disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive;
- che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 sono state determinate nella DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008;
- di stabilire che, per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 2
Ancona	Data:	

disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN;
- di applicare per la Campagna 2011 le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento;
- di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
- di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
- di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;
- di stabilire conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 211 i seguenti termini:
 1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.
 2. domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;
 3. domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.
 4. Per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.
- di stabilire che la domanda di aiuto/pagamento in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente alle dichiarazioni sottoscritte e autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui all'allegato "B" dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) entro il 09/09/2011 a pena di irricevibilità;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale **www.agri.marche.it**, e attraverso le Strutture decentrate



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 3
Ancona	Data:	

Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della bilancio regionale in quanto la copertura della Misure 2.1.1. del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;

Luogo di emissione Ancona,

IL DIRIGENTE
(Dott. Avv. Cristina Martellini)



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 4
Ancona	Data:	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 74/2009** che modifica il **Regolamento (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Regolamento (CE) n. 1320/2006** recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (UE) N. 65/2011** della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
- **Regolamento (CE) n. 484/2009** della Commissione del 9 giugno 2009, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Regolamento (CE) N. 73/2009** del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- **Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007** - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- **Circolare n. 43** dell'Organismo pagatore AGEA del 30 luglio 2009 - Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue modifiche ed integrazioni.
- **D.M 30125 del 22/12/2009** - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013**, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 5
Ancona	Data:	

- **L.R. 14/2006** “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie”;
- **Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 50** del 17/04/2007 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005”;
- **Decisione della Commissione Europea C (2008) 724** del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- **Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008** di approvazione del PSR Marche.
- **Decisione della Commissione Europea C(2010)9358** del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
- **Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010** che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 773** dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
- **Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10** del 22 ottobre 2009 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle procedure di presentazione domande”;
- **Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10** del 20 settembre 2010 “Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato” e successive modifiche e integrazioni;

Disposizioni attuative PSR 2007/2013 inerenti alle misure a superficie

- **DGR n. 574 del 22/04/2008** “Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misure agroambientali” relativo alla Misure 2.1.1 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”; alla Misura 2.1.2 “Indennità naturali a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse da quelle montane” ; Misura 2.1.4 “Pagamenti agroambientali” sottomisure b, d.1.a, d.1.b, d.2 ;
- **D.G.R 551 del 30/03/2009** http://psr2.agri.marche.it/psr_2007-2013/disposizioni_attuative/lotta_integrata/DGR0551_09.pdf Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 - Accordi agroambientali d’area e filiere locali - Modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09.
- **D.G.R. n. 631 del 20/04/2009-** Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211-212-214-215-221-224 per l’anno 2009.
- **DGR 251/10 – Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 - Accordi agroambientali d’area e filiere locali
- **DGR 797/10 – Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Modifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 1041/08, alla DGR n. 1446/09, alla DGR n. 1618/09, alla DGR n. 2214/09 ed alla DGR n. 251/2010".



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 6
Ancona	Data:	

- **Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 - Accordi agroambientali d'area e filiere locali - Modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09.
- **DGR 490/11 – Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità modifiche alla DGR 251/10 e alla DGR 1788/2010.
- **DGR 558/11 – Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Approvazione delle disposizioni attuative per le Misure 211-224-227 modifiche alla DGR 490/11.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI

- **D.G.R. n. 1581 del 17/11/2008.** Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)"
- **D.G.R. n. 1543 del 17/10/2009.** Disposizioni in materia di violazioni Misure 112 - 121 123 e 311
- **D.G.R. n. 1685 del 29/11/2010** Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Misura 2.1.4 sottomisure a1, a2 e c.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il PSR 2007-2013, adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.100 del 29/07/2008, è stato successivamente modificato e approvato con Decisione della Commissione Europea n. CE C(2010) 1221 e con D.A. n. 153 del 2/02/2010.

E' stato modificato da ultimo con la Decisione della Commissione Europea C(2010) 9358 del 17/12/2010 e con Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 07/12/2010, ma sono in corso di approvazione da parte della commissione altre modifiche presentate recentemente.

Con DGR n. 558 del 19/04/2011 sono state emanate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere approvati i bandi di accesso alle singole misure.

In conformità con quanto stabilito nelle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 558 del 19/04/2011 è necessario quindi emanare per l'annualità 2011, il bando a condizione per la misura 2.1.1. "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" interventi disaggregati del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;

Le risorse da destinare all'attivazione del bando per l'annualità 2011 relativamente alla Misura 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" ammontano ad €. 4.000.000,00;

Il bando è stato predisposto in conformità con le disposizioni attuative e il PSR, e riportato nell'allegato A al presente decreto.

Essendo il bando A CONDIZIONE è necessario che i richiedenti dichiarino di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 7
Ancona	Data:	

conseguenze delle mancate approvazioni, per le seguenti parti:

- I nuovi limiti di calcolo della digressività degli aiuti;
- Il nuovo carico di bestiame minimo;
- La disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive;

Detta dichiarazione viene riportata nell'apposito allegato "B" insieme alle altre dichiarazioni obbligatorie che dovranno essere consegnate pena la non ricevibilità con la domanda cartacea inerente la misura 211 dell'annualità 2011.

Le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 sono state determinate nella DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008.

Per ogni ulteriore aspetto non specificato, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

Inoltre l'organismo pagatore Agea, con propria circolare n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale ha emanato le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento –, che si dovranno applicare per la Campagna 2011.

Considerate l'esigenze di semplificazione amministrativa in forza del D.P.R. 503/99, è necessario sancire che la costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria e propedeutica alla presentazione di istanze sia alla pubblica amministrazione centrale che locale e, una volta costituito, deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

Si ritiene inoltre utile ribadire che i dati contenuti nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, sottoposti ai processi di controllo rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi e che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

E bene precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN;

Il fascicolo aziendale, è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.

La circolare Agea descrive le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –, che si dovranno applicare per la Campagna 2011 e puntualizza che la domanda di pagamento è di competenza di AGEA, e ai sensi del Reg. CE



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 8
Ancona	Data:	

n.1290/05 deve essere indirizzata all'Organismo pagatore, fissando pertanto e le modalità e i termini ultimi per la presentazione delle domande.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'OP AGEA ha già introdotto la possibilità di presentare le domande in forma telematica con firma digitale e che tale modalità è stata al momento limitata agli aiuti "disaccoppiati" della domanda unica. Allo stato, attesa la specificità dello Sviluppo rurale, non sussistono le condizioni per attuare tale opzione, tenuto conto che le domande di Sviluppo rurale non sono assimilabili, per la loro complessità, alle domande uniche per l'aiuto "disaccoppiato". E' pertanto necessario prevedere che le domande vengano consegnate alla regione anche in forma cartacea.

Pertanto conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti alla misura 211 è necessario stabilire i seguenti termini:

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.
2. Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;
3. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.
4. Per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.

La copia della domanda cartacea, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) anche successivamente essendo comunque rilasciata a sistema.

Occorre peraltro fissare la data del termine ultimo per la consegna di dette domande cartacee alla Regione, Si propone di fissare come termine per consegnare il cartaceo presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) il giorno 09 Settembre 2011 a pena di irricevibilità;

Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 9
	Data:	

2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;

E' necessario dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale **www.agri.marche.it**, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della bilancio regionale in quanto la copertura della Misure 2.1.1. del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;

Proposta

Per quanto sopra detto, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto:

Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Bando a condizione e presentazione delle domande di aiuto misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2011

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 10
Ancona	Data:	

- ALLEGATI -

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.1 INDENNITÀ PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE. BANDO A CONDIZIONE ANNUALITÀ 2011

La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio montano, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

È prevista la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree montane;
- conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3.

Misura

Misura 2.1.1

Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Annualità

2011

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 4.000.000,00

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (ad esclusione degli enti pubblici), che abbiano la residenza al momento della presentazione della domanda e si impegnano a mantenerla per tutta la durata dell'impegno nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche.

Nel caso di Comuni parzialmente montani tali requisiti risultano verificati purché la residenza ricadano all'interno del confine amministrativo del Comune stesso.

Nel caso di società, per quanto concerne la residenza, si prende a riferimento quella del legale rappresentante indicato in domanda.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 11
Ancona	Data:	

- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento);
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011

Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 email: sergio.urbinati@regione.marche.it

Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale; qualora detto fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 12
Ancona	Data:	

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, per l'annualità 2011, al 16 maggio 2011, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione allegata obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "B";

Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti di cui all'allegato "B" e di seguito riportata:



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 13
Ancona	Data:	

Modello 211 2011 – Dichiarazione di cui alla DGR n. 558 del 19 Aprile 2011

Modello 2/IC2011: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo all'assunzione degli impegni annuali e quinquennali ed alla dichiarazione dei requisiti di priorità;

Modello 10/IC2011: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza presentata da società - relativo all'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda;

Modello UCiv /IC2011: obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate – dichiarazione del legale rappresentante dell'uso civico o delle proprietà collettive quali Comunanze Agrarie, Università Agrarie e simili, che attesta l'esistenza del diritto d'uso a favore dell'utente, il numero di capi con diritto di pascolo per l'anno 2011 ed attribuisce le superfici virtuali ai fini del premio;

Modello 11/IC2011: obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate relativo ai contratti affitto stagionali di pascoli montani gravati da uso civico;

Non è possibile presentare contestualmente domanda per la Misura 211 interventi disaggregati e interventi – ricompresi in accordi agroambientali d'area inerenti la stessa misura 211, anche per UTE diverse o diverse superfici.

Assolvimento dell'impegno quinquennale

I produttori che hanno già avuto accesso all'aiuto nel corso del presente periodo di programmazione 2007-2013 hanno l'obbligo di mantenere in coltivazione la SAU minima di Ha 3,00 a prescindere dall'esito dell'istanza presentata per l'annualità 2011.

Tale impegno pertanto dovrà risultare verificato sulla dichiarazione delle superfici del presente anno, pena la decadenza dall'aiuto.

Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;

le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);

il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;

L'impegno riguarderà l'intera SAU aziendale ricadente nella Regione Marche condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto;

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, dalla data di presentazione della domanda di aiuto. La superficie minima per accedere all'aiuto è pari ad Ha 3,00 di SAU richiesta a premio;

Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati nei termini di legge;

Gli impegni di prosecuzione dell'attività agricola che deve assumere l'agricoltore, a fronte dell'erogazione dell'aiuto, si distinguono in impegni di durata annuale ed impegni di durata quinquennale come di seguito indicati:



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 14
Ancona	Data:	

Impegni di durata annuale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Negli anni nei quali l'agricoltore accede all'aiuto dell'indennità compensativa, lo stesso avrà l'obbligo di:
mantenere in coltivazione tutta la SAU oggetto dell'aiuto;
mantenere il rapporto UBA/SAU foraggera aziendale entro i limiti previsti;
mantenere il rapporto SAU foraggera a premio/SAU a premio complessiva entro il limite previsto;
mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
mantenere attiva la posizione fiscale;
rispettare le regole della condizionalità su tutta la superficie aziendale.

Impegni di durata quinquennale con decorrenza dalla data del primo pagamento del premio di indennità compensativa. Tali impegni sono mantenuti dall'agricoltore anche nel caso in cui lo stesso non percepisca alcun aiuto dopo l'indennità compensativa del primo anno:
mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana. Qualora tale superficie sia costituita, per intero o in parte, da pascoli permanenti, prati-pascoli e prati non avvicendati, essa dovrà comunque risultare effettivamente pascolata dal bestiame aziendale;
mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche e mantenere attiva la posizione fiscale.

Le superfici interessate dall'indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiere, escludendo nel calcolo del rapporto tutte le superfici boscate. Per poter essere computate in tale calcolo e per poter beneficiare dell'aiuto, le superfici non avvicendate destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio. Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo;

Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio **dall'annualità 2011** deve essere garantito un carico di bestiame allevato **compreso tra 0,5 e 2,0 UBA** ad ettaro di superficie a foraggiere con le modalità stabilite al paragrafo

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda;

Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 4 e 5 Reg. CE 73/09) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/09), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

La residenza dell'imprenditore richiedente deve ricadere nelle aree montane della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05.

Intensità e tipologia di aiuto

Ferme restando tutte le altre condizioni riportate al capitolo Limitazioni alle condizioni di ammissibilità ed obblighi dei beneficiari, per l'annualità 2011 possono essere concesse indennità compensative, pari a **200 Euro ad ettaro**:

di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 15
Ancona	Data:	

La SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%. Ugualmente sono totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 50% della superficie totale. In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 e n.64 e non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54.

Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.

Il premio massimo annuo per beneficiario, cumulabile su tutte le misure di indennità compensativa e di indennità Natura 2000, è fissato in €. 15.000. Si procede pertanto come segue: A) si eroga l'indennità Natura 2000 nei limiti del tetto di 15.000 Euro; B) se il massimale in questione non è saturato con la misura 213, si procede al calcolo del contributo della misura 211 come di seguito indicato e comunque non oltre il tetto complessivo di 15.000 Euro:

Le indennità saranno erogate alle aziende agricole sulla base della seguente digressività:

100% della indennità calcolata sui primi 20 ettari di SAU;
50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 40 ettari;
nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 40 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

titolare di ditta individuale;
socio o amministratore di società.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre. Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2011.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2011;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 16
Ancona	Data:	

animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,5 UBA/Ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggere.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Questa modalità di calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui i prati pascolo ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE.

Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, condotte dal beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.

Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. delle disposizioni attuative, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico UBA/SAU foraggere.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,5 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera. Ugualmente deve essere rispettata la condizione della percentuale minima del 50% di foraggere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto.

Almeno 1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo nei 4 anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno in corso e che pertanto sono soggetti all'impegno di proseguire e mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana e mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche e mantenere attiva la posizione fiscale saranno sottoposti a controllo

Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"

Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 17
	Data:	

In particolare la DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.

Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	25%
Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	35%
Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	40%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	1
superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 18
Ancona	Data:	

aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
- si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo 2.1. del presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 19
Ancona	Data:	

Allegato "B"

Modello 211 2011

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

__l__ sottoscritt__

nat__ a_____ il_____

e residente a_____

via/fraz/loc._____

in qualità di rappresentante legale della ditta/società_____

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2011 Bando a Condizione

DICHIARA

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2011, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- d. di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze della mancata approvazione totale o parziale della misura, ed in particolare per le parti seguenti:
 - I nuovi limiti di calcolo della digressività degli aiuti;
 - Il nuovo carico di bestiame minimo;
 - La disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive;

Data _____

Firma _____



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 20
	Data:	

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello 2/IC 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

I sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____ e residente a _____

via/fraz/loc. _____

In qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando annualità 2011 approvato con DSS ed in particolare dei seguenti impegni:

- al proseguimento dell'attività agricola, su almeno Ha 3,00 di superficie montana, ubicata nelle aree eleggibili a premio per la misura a cui aderisce, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data di pagamento del primo premio;
- al mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2,0 e non inferiore a 0,5 UBA per ettaro di foraggiere, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- al mantenimento di una quota di una SAU foraggera eleggibili a premio pari almeno al 50% della SAU complessiva oggetto d'aiuto, per almeno un anno con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- ad adottare pratiche agricole rispettose delle regole della "condizionalità" sull'intera superficie aziendale in conduzione, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 21
	Data:	

<i>CRITERIO C: metodo di allevamento biologico</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>note</i>
C1 -aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali			
C2 -aziende che utilizzano il metodo biologico su una quota delle UBA aziendali > 50% e < 100%			

- dichiara inoltre:

<i>Allevamenti allo stato brado o semibrado in spazi aperti recintati</i>	<i>Capi n°</i>
Cervi	
Daini e caprioli	

Data _____

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 22
	Data:	

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello. 10/IC 2011

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

ELENCO SOCI

L sottoscritt _____ nat_ _____
a _____
il _____ e residente a _____

_____ via/fraz/loc. _____

In qualità di rappresentante legale della società: _____

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

Che i soci componenti la società al momento della presentazione della domanda sono:

n.	Cognome e nome del socio	Codice Fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 23
Ancona	Data:	

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello Uciv/IC 2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
USI CIVICI E PROPRIETA' COLLETTIVE**

(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

I sottoscritto _____
_____ nat _____ a _____ il _____
e residente a _____

_____ via/fraz/loc. _____

In qualità di legale rappresentante dell'uso civico o della proprietà collettiva denominata : _____

essendo a conoscenza della possibilità di ottenere aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art. 75 della medesima legge,

DICHIARA

Che il Sig. _____ nat _____
a _____ il _____ e residente a _____
loc. _____ è utente dell'Ente in causa;

che il medesimo utente è titolare per l'anno 2010 di un diritto di pascolo per n° _____ capi di specie _____ e per n° _____ capi di specie _____;

Il sottoscritto inoltre,

essendo a conoscenza che l'utente ha presentato o presenterà domanda di aiuto ai sensi del Reg. CE 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, Misura 2.1.1;
valutata la disponibilità complessiva di superfici foraggere in proprietà collettiva;
determinata la superficie che è possibile attribuire in proporzione a ciascun capo autorizzato al pascolo per l'anno 2011;
tenuto conto della specifica richiesta avanzata dall'utente sopra citato;
verificato che la superficie richiesta è comunque non superiore a quella proporzionalmente attribuibile in relazione ai diritti di pascolo dell'utente;
tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo a) del Reg. CE 796/2004,
comunica che è possibile attribuire al Sig. _____
una superficie virtuale di complessivi Ha _____ come appresso descritta:



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 24
	Data:	

Comune	Foglio	Particella/e	Superficie Ha

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Specifica inoltre che l'attribuzione virtuale di dette superfici in uso comune, elaborata esclusivamente per consentire l'accesso dell'utente ai benefici previsti dal bando delle Misure 211 e/o 212 del PSR Marche, non costituisce in alcun modo un diritto ex-novo, e non modifica, né può modificare o limitare in seguito, i diritti preesistenti degli altri utenti dell'uso civico / proprietà collettiva, i cui rapporti, governati dalle norme statutarie o consuetudinarie dell'istituzione, restano immutati.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 25
Ancona	Data:	

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello 11/IC 2011

CONTRATTI STAGIONALI

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE USI CIVICI E PROPRIETA' COLLETTIVE

l__ sottoscritto

_____ nat__ a _____ il _____
e residente a _____
via/fraz/loc. _____

_____ in qualità di legale rappresentante dell' Uso civico o della proprietà collettiva denominato :

essendo a conoscenza che il Sig./ la Società

_____ ha presentato o intende presentare per l'anno 2010 domanda di aiuto di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2,

considerato che tra Codesto Ente ed il medesimo richiedente sopra indicato è stato stipulato un contratto di concessione d'uso stagionale di pascoli montani, gravati da uso civico, situati nel/nei comun__ di

_____ della durata di anni _____, per il periodo dal _____ al _____ di ciascun anno, per una superficie complessiva di Ha _____,

DICHIARA

che nei restanti mesi dell'anno in cui non sono oggetto della concessione d'uso, le medesime superfici di cui al rapporto contrattuale sopra citato non sono state concesse in uso a soggetti terzi né per l'anno in corso, né lo saranno sino alla scadenza pattuita.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore